

# Circolare - Notiziario n. 8

CATTABRIGA CLAUDIA  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

31 maggio 2013



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#) Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Società di comodo](#) Pag. 4
- [Redditi diversi per beni in godimento a soci o familiari](#) Pag. 6
- [Rateazione somme iscritte a ruolo](#) Pag. 7
- [Versamento dell'acconto IMU 2013](#) Pag. 8



## 1STRUMENTI 2OPERATIVI

- [Check list modello Unico 2013](#) Pag. 10
- [Dichiarazione per beni all'estero](#) Pag. 11
- [Check list trasferimenti e investimenti all'estero per compilazione modulo RW](#) Pag. 12
- [Check list imposta su immobili all'estero \(IVIE\)](#) Pag. 13
- [Check list imposta su attività finanziarie all'estero](#) Pag. 14
- [Check list contratto di locazione immobili](#) Pag. 15
- [Scheda raccolta dati per calcolo IMU immobili](#) Pag. 16
- [Scheda raccolta dati per dichiarazione IMU](#) Pag. 17
- [Coefficienti IMU per fabbricati non iscritti in Catasto](#) Pag. 18



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Diritto annuale Camera di Commercio 2013](#) Pag. 19
- [Adempimenti operativi per la società che distribuisce utili](#) Pag. 20



## NON SOLO IMPRESA

- [Valutare la coerenza delle spese e del reddito con Redditest](#) Pag. 21
- [Procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi \(DVR\)](#) Pag. 23
- [Operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra](#) Pag. 25



## AGEVOLAZIONI

- [Contributi per le imprese del settore tessile](#) Pag. 26



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di giugno 2013](#) Pag. 27

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****PROROGA  
MOD. 730/2013**

- Con il D.P.C.M. 29.05.2013 è stato prorogato a lunedì 10.06.2013 il termine ultimo per consegnare il Modello 730 ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati, che poi dovranno consegnare entro il 24.06.2013 la copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il prospetto di liquidazione al contribuente ed entro l'8.07.2013 dovranno inviarla all'Agenzia delle Entrate.

**NIENTE FATTURA  
SE L'INQUILINO  
È MOROSO**

- Al pari delle altre prestazioni di servizi, per le locazioni il momento impositivo coincide con il pagamento del corrispettivo; in caso di morosità, non vi è l'obbligo di emettere la fattura.
- Se, invece, la fattura è stata emessa prima del pagamento del canone, per l'emissione della nota di credito, il mancato pagamento deve necessariamente derivare da una procedura concorsuale o esecutiva infruttuosa.

**FATTURE  
DIMENTICATE  
NON UTILIZZABILI  
IN GIUDIZIO**

- Il contribuente non può utilizzare nel giudizio contro la rettifica Iva le fatture che ha dimenticato di esibire in sede di ispezione. In particolare, in tema di accertamento dell'Iva il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa opera non solo nell'ipotesi di rifiuto dell'esibizione, che per definizione è doloso, ma anche nei casi in cui il contribuente dichiara, contrariamente al vero, di non possedere i documenti in suo possesso, o li sottragga all'ispezione per un errore non scusabile, di diritto o di fatto.

**DOPPIA FATTURA  
PER IL "BARATTO"**

- In caso di permuta, ogni singola operazione deve essere considerata distintamente ai fini della fatturazione. Ciò vale sia per determinare l'ammontare del corrispettivo da fatturare sia per individuare il momento di effettuazione dell'operazione, che coincide con la consegna o spedizione per i beni mobili; il momento è anticipato se avviene prima il pagamento.
- Nelle due fatture deve essere indicato che si tratta di operazione di permuta.

**MOMENTO DI  
EFFETTUAZIONE  
OPERAZIONI  
INTRACOMUNITARIE**

- Dal 1.01.2013 sia le cessioni intracomunitarie di beni mobili materiali sia gli acquisti intracomunitari degli stessi beni si considerano effettuati nel momento dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o da quello dello Stato Ue di provenienza dei beni.

**OMESSO  
VERSAMENTO  
DELL'IVA**

- Il reato di omesso versamento Iva sussiste anche se l'impresa non ha incassato l'imposta, poiché assume rilievo il dato risultante dalla dichiarazione e non la percezione del corrispettivo (fatta eccezione per l'applicazione dell'Iva per cassa).
- Conseguentemente, configurandosi un risparmio economico, l'importo non versato può essere sottoposto a sequestro per equivalente.

**DEDUZIONE  
DELLE PERDITE  
DI MODESTO  
IMPORTO**

- La circolare 15/2013 di Assonime precisa che la soglia di € 5.000,00 o € 2.500,00 per qualificare il credito come di modesto importo, deve essere individuata con riferimento alla singola partita creditoria anche quando l'impresa vanta più crediti verso lo stesso debitore. Lo sgravio sui mini-crediti non riscossi e scaduti lo scorso anno non sarebbe vincolato a Unico 2013.

**ESENZIONE IRAP  
PER  
PROFESSIONISTI**

- Per alcuni tipi di professionisti l'Irap è sempre esclusa, indipendentemente dall'utilizzo di beni strumentali e/o collaboratori. Nell'esercizio di talune professioni, quali, ad esempio, l'avvocato, il notaio o l'ingegnere, l'erogazione della prestazione non può prescindere dall'intervento personale del professionista; conseguentemente l'organizzazione, sia essa minimale o consistente, non può concettualmente definirsi autonoma, non essendo in grado di funzionare da sola e in assenza del titolare.

**SEQUESTRO  
VIETATO IN CASO  
DI DONAZIONE  
DELL'IMMOBILE**

- Non può essere sequestrato l'immobile donato dall'evasore fiscale al figlio minore. Neppure se il contribuente ha mantenuto l'usufrutto dell'abitazione.

**BANCAROTTA  
PER MANCATA  
TENUTA DELLA  
CONTABILITÀ**

- È da condannare per il reato di bancarotta fraudolenta documentale l'amministratore unico di una S.r.l. che ha omesso di tenere la contabilità per l'intera durata della società, con lo scopo di impedire la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari e, pertanto, di pregiudicare le ragioni del ceto creditorio.

**OBBLIGO DI  
VIGILANZA SUGLI  
AMMINISTRATORI  
DELEGATI**

- Gli amministratori non esecutivi, anche a seguito della riforma del diritto societario, hanno l'obbligo di vigilanza sugli amministratori delegati e sul generale andamento della gestione. Tali obblighi risultano ancora più incisivi per i consiglieri di amministrazione preposti alla gestione di banche.

**REVOCATORIA  
FALLIMENTARE**

- Le scritture contabili non possono essere usate dal curatore come prova del pagamento. La speciale efficacia probatoria conferita ai libri della società dall'art. 2719 C.C. vale solo fra imprenditori.
- In altri termini, non è applicabile il predetto articolo che costituisce una norma speciale, in deroga al principio generale in forza del quale i documenti provenienti da una parte non costituiscono prova a favore della medesima.

**Notizie in sintesi (segue)****LIMITE PER  
TRASFERIMENTI  
IN CONTANTI PER  
EXTRACOMUNITARI**

- Il cittadino extracomunitario può effettuare pagamenti in contanti per importi superiori a € 1.000,00.
- In particolare, il limite è stabilito in € 15.000,00. In ogni caso, l'operatore turistico o il ristoratore deve:
  - al momento di effettuazione dell'operazione, acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente;
  - ottenere apposita autocertificazione di quest'ultimo attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi Ue o dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
  - nel 1° giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, versare il denaro contante incassato su un conto corrente bancario, consegnando copia della ricevuta della comunicazione preventivamente effettuata all'Agenzia delle Entrate.

**AMMINISTRATORE  
UNICO DI S.A.S.**

- L'amministratore unico di una società in accomandita semplice non può essere anche dipendente della stessa. La carica di amministratore unico di una società a base personale è incompatibile con la posizione di lavoratore subordinato, poichè non possono coesistere in un unico soggetto la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo amministrativo.

**TARIFE  
NOTARILI**

- Le liberalizzazioni del Decreto Bersani si applicano anche all'attività notarile, che è inclusa nei servizi professionali, indipendentemente della funzione pubblica che essa riveste. Ne consegue che, dopo l'abrogazione dei minimi nel 2006, è illegittima la sanzione disciplinare inflitta dall'Ordine a chi rogita un atto con compensi inferiori alla tariffa.

**LICENZIAMENTO  
PER MANCATA  
CONSEGNA  
CERTIFICATO  
MEDICO**

- È legittimo il licenziamento del lavoratore che non invia al proprio datore di lavoro il certificato medico attestante l'assenza dal lavoro per 4 giorni lavorativi. In caso di malattia, il medico curante deve predisporre entro 2 giorni un certificato in doppia copia contenente diagnosi, prognosi ed eventuale estensione della malattia che il lavoratore deve inviare al datore di lavoro nei 2 giorni successivi al rilascio.

**DETAZZAZIONE  
DELLE  
RETRIBUZIONI  
DI PRODUTTIVITÀ**

- La circolare 11/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate precisa che si applicano sanzioni e interessi se nei primi mesi del 2013 il datore di lavoro ha correttamente determinato la detassazione delle retribuzioni di produttività non rientranti, in tutto o in parte, nei presupposti o limiti previsti dal D.P.C.M. 22.01.2013. Eventuali errori potranno essere corretti prima possibile mediante il versamento del differenziale Irpef, applicando, ove ammissibile, il ravvedimento operoso.

**OBBLIGO DI  
COMUNICARE  
L'ASSENZA  
DAL LAVORO**

- Il lavoratore dipendente ha l'obbligo inderogabile di informare in modo corretto e tempestivo il datore di lavoro della sua impossibilità di svolgere le mansioni alle quali è adibito, a cominciare dalla sua stessa presenza sul luogo di lavoro.

**INCENTIVI  
ALLE ASSUNZIONI**

- Anche in questo periodo di recessione economica numerose sono le possibilità di fruizione di incentivi per l'assunzione di personale. Tra questi si ricordano le facilitazioni riguardanti la stipula di contratti di apprendistato e i bonus per il reinserimento lavorativo di cassaintegrati e disoccupati di lunga durata.
- I giovani fino a 29 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato con fruizione, da parte dell'azienda, di un abbattimento di circa il 30% del peso contributivo. Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l'applicazione di particolari istituti.
- L'assunzione di lavoratori in cassa integrazione permette di fruire di un bonus contributivo del 10%, oltre a un contributo pari al 50%, per ogni mensilità, dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.
- L'inserimento di disoccupati di lunga durata permette di fruire di una riduzione del 50% dei contributi assistenziali e previdenziali per 36 mesi e del 100% per artigiani e imprese del Mezzogiorno.

**RIFORMA  
DEL CONDOMINIO**

- Dal 18.06.2013 entra in vigore la L. 220/2012, di riforma del condominio. Entro questa data gli amministratori sono obbligati a compilare il registro dell'anagrafe condominiale nel quale annotare le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio dei medesimi, nonché i dati catastali di ciascuna unità immobiliare e ogni altra informazione relativa alle condizioni di sicurezza della medesima. Inoltre, l'amministratore avrà l'obbligo di attivarsi per il recupero forzoso del credito verso i condomini morosi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile nel quale lo stesso è compreso, salvo essere dispensato dalla maggioranza assembleare.



**APPROFONDIMENTO**

**Società di comodo**

Lo specifico prospetto del modello Unico deve essere compilato dalle società per effettuare il test di operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presunti, nonché per la determinazione dei soggetti in perdita sistematica. Tale ultima previsione, unitamente all'aumento dell'aliquota Ires al 38%, si applica dal 2012. Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione o disapplicazione.

<p><b>SOCIETÀ NON OPERATIVE</b></p>	<p><b>Società che non superano il test di operatività</b></p>	<p>Società che hanno conseguito un ammontare complessivo (medio del triennio) di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dai rispettivi conti economici, inferiore alla somma degli importi che risultano applicando gli appositi coefficienti all'ammontare (medio del triennio) dei beni risultanti dall'attivo dello stato patrimoniale.</p>	<p>Verifica ricavi medi triennio <b>2010-2011-2012.</b></p> <p>La società è di comodo nel <b>2012.</b></p>
	<p><b>Società in perdita sistematica</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società che presentano perdite di natura fiscale per 3 periodi di imposta consecutivi, <i>oppure</i></li> <li>• società che hanno dichiarato, nell'arco di un triennio, perdite di natura fiscale per 2 periodi e nel 3° un reddito inferiore a quello minimo, come determinato in applicazione degli appositi coefficienti.</li> </ul>	<p>Verifica del reddito nel triennio <b>2009-2010-2011.</b></p> <p>La società è di comodo nel <b>2012.</b></p>
<p><b>APPOSITO PROSPETTO IN UNICO 2013</b></p>	<p><b>Cause di esclusione di tipo soggettivo</b></p>	<p>Da verificare per il periodo di riferimento (2012).</p>	<p>Comuni per tutte le società di comodo.</p>
	<p><b>Situazioni oggettive di disapplicazione automatica</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operano:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- in almeno uno dei periodi d'imposta oggetto di monitoraggio (2009-2011) per società in perdita sistematica (cause disapplicazione Provvedimento 11.06.2012);</li> <li>- nel periodo di riferimento (2012) per le società che non superano il test di operatività (cause disapplicazione Provvedimento 14.02.2008).</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>INTERPELLO ACCOLTO</b></p>	<p>È prevista la possibilità di richiedere all'Agenzia delle Entrate la disapplicazione della disciplina in esame ai fini dell'imposta sui redditi, ai fini Irap e ai fini IVA.</p>		
<p><b>CAUSE DI ESCLUSIONE</b></p> <p>Per società che non superano test di operatività. Per società in perdita sistematica</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali.</li> <li>2. Soggetti che si trovano nel 1° periodo d'imposta.</li> <li>3. Società in amministrazione controllata o straordinaria.</li> <li>4. Società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente.</li> <li>5. Società esercenti pubblici servizi di trasporto.</li> <li>6. Società con un numero di soci non inferiore a 50 (per la maggior parte del periodo d'imposta).</li> <li>7. Società che, nei 2 esercizi precedenti, hanno avuto un numero di <b>dipendenti</b> mai inferiore alle 10 unità (per i giorni compresi nel periodo oggetto di osservazione, compreso l'esercizio per il quale si deve effettuare il test di operatività).</li> <li>8. Società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo.</li> <li>9. Società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione [raggruppamento A] del conto economico] superiore al totale attivo dello stato patrimoniale.</li> <li>10. Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale.</li> <li>11. Società <b>che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.</b></li> <li>12. Società consortili.</li> </ol>		



## Società di comodo (segue)

**Tavola n. 1 Situazioni di disapplicazione automatica (per società che non superano il test di operatività)**

<b>99</b>	Soggetto in stato di liquidazione che, con impegno assunto in <b>una delle precedenti dichiarazioni</b> dei redditi, richiede la cancellazione dal Registro delle Imprese, a norma degli artt. 2312 e 2495 C.C., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva <sup>1</sup> .
<b>2</b>	Società assoggettata ad una delle procedure indicate nell'art. 101, c. 5 del Tuir, ovvero a una procedura di liquidazione giudiziaria ( <b>fallimento, procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e amministrazione straordinaria</b> ).
<b>3</b>	Società sottoposte a <b>sequestro penale</b> o a <b>confisca</b> nelle fattispecie di cui agli artt. 2-sexies e 2-nonies L. 575/1965, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario.
<b>4</b>	Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da <b>immobili concessi in locazione a enti pubblici</b> , ovvero locati a <b>canone vincolato</b> in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali.
<b>5</b>	Società che detengono <b>partecipazioni</b> in: 1) <b>società considerate non di comodo</b> , ai sensi dell'art. 30 della L. 724/1994; 2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; 3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 Tuir.
<b>6 o 7</b>	Società che hanno <b>ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta</b> , sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, <b>che non hanno subito modificazioni nei 3 periodi di imposta successivi</b> .
<b>8</b>	Società che esercitano esclusivamente <b>attività agricola</b> , ai sensi dell'art. 2135 C.C. e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 D. Lgs. 29.03.2004, n. 99.
<b>9</b>	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello <b>stato di emergenza</b> , ai sensi dell'art. 5 L. 24.02.1992, n. 225.
<b>Nota<sup>1</sup></b>	L'esimente riferita alle società in stato di liquidazione, che con impegno assunto in <b>dichiarazione dei redditi</b> richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, è rilevabile barrando la relativa specifica casella " <b>Impegno allo scioglimento</b> ".

**Tavola n. 2 Cause di disapplicazione [per il periodo di monitoraggio "triennale" (2009-2011) per società con perdite sistematiche]**

<b>99</b>	Soggetto che ha assunto in <b>una delle precedenti dichiarazioni</b> dei redditi l'impegno di cui alla lett. a), punto 1 del Provvedimento Agenzia Entrate 11.06.2012. Si tratta delle società in <b>stato di liquidazione</b> che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese, a norma degli artt. 2312 e 2495 C.C., entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva <sup>1</sup> .
<b>2</b>	Società assoggettate a <b>una delle procedure</b> indicate nell'art. 101, c. 5 Tuir, ovvero, a una procedura di liquidazione giudiziaria.
<b>3</b>	Società sottoposte a <b>sequestro penale o a confisca</b> nelle fattispecie di cui al D. Lgs. 6.09.2011, n. 159 o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale, in sede civile, abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario.
<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Società che <b>detengono partecipazioni</b>, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- società considerate <b>non in perdita sistematica</b>;</li> <li>- società <b>escluse dall'applicazione</b> della disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica;</li> <li>- società <b>collegate residenti all'estero</b> cui si applica il regime dell'art. 168 Tuir.</li> </ul> </li> </ul>
<b>5 o 6</b>	Società che hanno ottenuto <b>l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica</b> in relazione ad un precedente periodo di imposta, sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi.
<b>7</b>	<p>Società che conseguono un <b> margine operativo lordo positivo</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per margine operativo lordo si intende la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lett. A) e B) dell'art. 2425 C.C.; a tale fine, i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della lettera B) e dell'ammontare dei <b>canoni di leasing</b> indicati in bilancio.</li> <li>• Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, si assumono le voci di conto economico corrispondenti.</li> </ul>
<b>8</b>	Società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello <b>stato di emergenza</b> , ai sensi dell'art. 5 della L. 24.02.1992, n. 225.
<b>9</b>	Società per le quali risulta positiva la somma algebrica della perdita fiscale di periodo e degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di <b>proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte</b> a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, ovvero di disposizioni agevolative.
<b>10</b>	Società che esercitano esclusivamente <b>attività agricola</b> (art. 2135 C.C.) e rispettano le condizioni previste dall'art. 2 del D. Lgs. 29.05.2004, n. 99.
<b>11</b>	Società che risultano <b>congrue</b> (anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione) e <b>coerenti</b> ai fini degli studi di settore.
<b>12</b>	Società che si trovano nel <b>1° periodo d'imposta</b> .
<b>Nota<sup>1</sup></b>	L'esimente riferita alle società in stato di liquidazione, che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, è rilevabile barrando la relativa specifica casella " <b>Impegno allo scioglimento</b> ".



## Redditi diversi per beni in godimento a soci o familiari

La L. 148/2011 ha previsto la tassazione dei beni concessi ai soci e ai familiari dell'imprenditore qualora il corrispettivo pattuito per il loro godimento sia inferiore al valore di mercato. In particolare, per il socio o familiare dell'imprenditore è tassata, quale reddito diverso, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. Per l'impresa è prevista l'indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento. Dopo lo slittamento al 15.10.2013 della scadenza per l'invio della comunicazione dei beni ai soci restano da chiarire alcuni aspetti dell'adempimento; tuttavia, nel modello Unico 2013 le persone fisiche dovranno comunque indicare, nel rigo RL10, la nuova fattispecie di reddito diverso disciplinata dall'art. 67, c. 1, lett. h-ter), ossia la differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per l'uso privato del bene.

<b>EFFETTI FISCALI</b>	<b>Società</b>	Sono <b>integralmente indeducibili</b> i costi relativi al bene concesso in godimento per un corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.
	<b>Impresa individuale</b>	
	<b>Socio/familiare Redditi diversi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concorre alla formazione del reddito la differenza tra:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(+) valore di mercato (valore normale)</li> <li>(-) corrispettivo annuo versato per l'utilizzo del bene</li> <li>(=) Redditi diversi</li> </ul> </li> </ul>

**Tavola**

**Casi generali di applicazione della disciplina**

Beni aziendali concessi in godimento	Società <sup>1</sup>	Soci/familiari <sup>2</sup>
Beni di modesto ammontare (fino a € 3.000, come cellulari e computer).	<b>Deducibilità</b> dei costi. Non rientrano nell'applicazione della specifica norma (D.L. 138/2011).	Ininfluenti ai fini dell'applicazione della specifica norma (D.L. 138/2011).
Autovetture	Generale indeducibilità dei costi al <b>60% (fino al 2012)</b> . Art. 164 Tuir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concessione ad <b>amministratore</b>: non si genera reddito diverso, ma <b>fringe benefit</b><sup>3</sup>.</li> <li>• Concessione a <b>socio</b> né amministratore né dipendente: <b>reddito diverso</b> (art. 67 Tuir)<sup>4</sup>.</li> </ul>
Immobili di civile abitazione (che non rappresentano beni-merce né beni strumentali).	<b>Indeducibilità</b> delle relative spese. Art. 90 Tuir	<b>Reddito diverso</b> Art. 67 Tuir
Immobili bene-merce o strumentali	<b>Indeducibilità</b> dei costi <sup>5</sup> . D.L. 138/2011	<b>Reddito diverso</b> Art. 67 Tuir
<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono rare le ipotesi in cui la società deve riprendere a tassazione i costi dei beni assegnati. Infatti, l'indeducibilità prevista dalla specifica disposizione trova una deroga in tutti i casi in cui siano concessi beni per i quali il Tuir prevede già una limitazione alla deducibilità.</li> <li>2. In capo al socio o familiare assegnatario non si genera reddito diverso, ai sensi dell'art. 67 Tuir, solo se l'assegnazione del bene origina un fringe benefit, ovvero determina l'attribuzione per trasparenza al socio di una quota di costi indeducibili in capo alla società maggiore rispetto al valore normale imponibile del godimento.</li> <li>3. L'art. 67 Tuir non trova applicazione ove il soggetto utilizzatore sia al contempo <b>dipendente</b> della società, ovvero <b>lavoratore autonomo</b>, in quanto in tali casi si applicano gli artt. 51 e 54 Tuir, con conseguente tassazione del fringe benefit.</li> <li>4. Si genera un reddito diverso a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi in capo al soggetto concedente. In tal caso, il reddito diverso è pari alla differenza tra il 30% dell'importo di una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tariffe Aci relative al tipo di autovettura, e il corrispettivo pagato dal socio per tale utilizzo, al netto di quanto imputato al socio per trasparenza in misura corrispondente ai costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione dei costi degli autoveicoli in capo alla società.</li> <li>5. In applicazione del principio generale di inerenza, questi costi <b>sarebbero comunque da considerare indeducibili</b>.</li> </ol>	



## Rateazione somme iscritte a ruolo

*Equitalia ha aumentato da € 20.000,00 a € 50.000,00 la soglia massima per chiedere la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo con una semplice domanda. Anche in questi casi, che non prevedono ulteriori adempimenti e consentono di presentare la domanda senza dover presentare alcuna documentazione, è possibile ottenere fino a 72 rate. Per gli importi superiori a € 50.000,00 resta necessaria, invece, la presentazione di alcuni documenti aggiuntivi per dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica.*

Importo del debito <sup>1</sup>	Rateazione <sup>2</sup>	
	Numero massimo rate <sup>3</sup>	Istanza
Fino a € 50.000,00	72	Semplice <sup>4</sup>
Oltre € 50.000,00		Motivata

<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Totale dei debiti iscritti a ruolo (in relazione a <b>tutte le cartelle notificate ancora da pagare</b>). L'importo è, pertanto, <b>al netto</b> di eventuali sgravi concessi e/o <b>pagamenti parziali</b> già eseguiti.</li> <li>2. È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti fin dalla prima richiesta di rateazione. Si decade dal beneficio della rateazione se non sono pagate <b>2 rate consecutive</b>.</li> <li>3. In ogni caso l'importo della rata dovrà essere <b>almeno pari a € 100,00</b> (salvo casi particolari).</li> <li>4. <b>Senza necessità di dover allegare alcuna documentazione</b> comprovante la situazione di difficoltà economica.</li> </ol>
-------------	---

### DOMANDA

La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, può essere presentata tramite raccomandata A/R oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia.

È stato modificato l'apposito modulo per l'istanza di rateazione in caso di debiti fino a € 50.000,00.

### SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA

- Per debiti a ruolo di importo complessivo maggiore di € 50.000,00, la rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica.
- In tal caso, l'Agente della Riscossione analizza l'importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

### PROROGA RATEAZIONE

La rateazione inizialmente concessa è prorogabile **una sola volta fino a un massimo di 72 rate**, se durante i pagamenti in corso si dimostra il **peggioramento della situazione** di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione.

### DURC

- Il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente.
- Pertanto, è possibile richiedere il DURC per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

• Nei confronti di tali contribuenti l'Agente della riscossione non può:

- iscrivere ipoteca;

- attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva.

Finché lo stesso risulta in regola con i pagamenti.

L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione.



## Versamento dell'acconto IMU 2013

È sospeso, in relazione alla “prima casa” di abitazione, l'acconto Imu da pagare entro il 17.06.2013. Il pagamento è rinviato al 16.09.2013, in attesa della riforma della fiscalità immobiliare, che dovrà essere definita dal Governo entro il 31.08.2013. Sono interessati dalla sospensione anche i terreni agricoli e i relativi fabbricati. Capannoni industriali, uffici e negozi dovranno pagare l'acconto secondo le ordinarie scadenze. In via generale, l'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in 2 rate di pari importo, scadenti la prima il 16.06 e la seconda il 16.12. La 1ª rata è calcolata applicando il 50% dell'aliquota dell'anno precedente ovvero dell'aliquota fissata dal comune e pubblicata entro il 16.05. La 2ª rata a saldo dell'imposta dovuta con conguaglio sulla 1ª rata è calcolata in base all'aliquota pubblicata dal comune entro il 16.11, ovvero in assenza, in base all'aliquota dell'anno precedente.

<b>PAGAMENTI</b>	1ª rata	<b>50%</b>	<b>16.06</b>	Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere <b>entro il 16.06.</b>
	2ª rata	<b>50%</b>	<b>16.12</b>	
	<b>Quota riservata allo Stato</b> Anni 2013 e 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È soppressa la riserva allo Stato pari al 50% dell'importo dovuto per tutti gli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze.</li> <li>• È riservato allo Stato il gettito Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (salvo l'eventuale incremento stabilito dal comune). La disposizione è applicabile anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale rientranti nella categoria catastale D.</li> </ul>		
<b>PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE</b>	<b>30.06 dell'anno successivo</b> a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.		Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1.01.2012, la dichiarazione deve essere presentata <b>entro il 30.06.2013.</b>	
<b>SOSPENSIONE DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO 2013</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per l'anno 2013 il versamento della 1ª rata è sospeso per:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- le <b>abitazioni principali</b> e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);</li> <li>- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li> <li>- i <b>terreni agricoli e fabbricati rurali.</b></li> </ul> </li> </ul> <p>In caso di mancata riforma dell'imposizione sul patrimonio immobiliare entro il 31.08.2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'Imu per gli immobili per i quali vi è stata la sospensione, è differito al <b>16.09.2013.</b></p>			
<b>DELIBERE COMUNALI</b>	<b>Potestà enti locali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.</li> <li>• Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1.01 <b>dell'anno di riferimento.</b></li> </ul>		
	<b>Termini</b>	I versamenti Imu devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel sito del MEF.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per la 1ª rata, alla data del <b>16.05</b> di ciascun anno di imposta.</li> <li>• Per la 2ª rata, alla data del <b>16.11</b> di ciascun anno di imposta.</li> </ul> <p>Le modifiche apportate dalla legge di conversione del D.L. 35/2013, non ancora vigenti, prevedono che <b>l'acconto debba sempre essere calcolato con le aliquote dell'anno scorso, invece che in base alle delibere comunali pubblicate alla data del 16.05.</b></p> <p>Poiché la nuova disposizione entrerà in vigore prima della scadenza del versamento, i contribuenti vi si possono adeguare già da subito. Nell'ipotesi in cui i contribuenti effettuino il versamento della prima rata dell'IMU tenendo conto delle disposizioni contenute nell'emendamento, ancor prima della conversione in legge del D.L. 35/2013, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 10, c. 3 L. 212/2000, in base alla quale <b>“le sanzioni non sono comunque irrogate</b> quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria”.</p> <p>Ovviamente, i contribuenti possono, prima della conversione, procedere, comunque, al pagamento della prossima rata di giugno sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti pubblicati nel sito <a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a> alla data del 16.05.2013, come attualmente disposto dall'art. 10, c. 4, lett. b) D. L. 35/2013.</p>	





**STRUMENTI OPERATIVI**

**Check list modello Unico 2013**

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il Modello Unico PF 2013.

Documentazione e informazioni per la dichiarazione dei redditi 2012 - Mod. Unico 2013	Sig.	.....
• <b>Copia dichiarazione Unico o 730 dell'anno precedente, completa di deleghe di pagamento a saldo e in acconto, e scheda calcolo I.M.U.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Variazioni dati anagrafici - Dati nucleo familiare</b> (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, sostituto d'imposta, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Variazioni di terreni e/o fabbricati rispetto al 2011 - Opzioni cedolare secca - Contratti di locazione</b> (acquisti, vendite, locazioni, ecc. - allegare eventuali fatture di intermediazione).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Acquisti e/o vendite di terreni/fabbricati effettuate o che si prevedono di effettuare entro il 16.06.2013</b> (dati per I.M.U. 1° semestre 2013).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Certificazioni redditi 2012</b> (redditi di lavoro dipendente, pensione, indennità INAIL, gettoni presenza, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Certificazioni ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, ecc.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Redditi diversi</b> (affitti attivi, prestazioni occasionali, provvigioni, dividendi su azioni, partecipazioni in altre società ed eventuali rivalutazioni, indennità di disoccupazione o di mobilità ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Quadro RW</b> (Investimenti detenuti o effettuati all'estero. Trasferimenti di denaro o beni dall'Italia all'estero, dall'estero all'Italia o movimentazioni estero su estero) – <b>Valore immobili all'estero</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter</b> (contributi INPS gestione separata, SSN polizza RC auto se di importo superiore a € 40,00, ecc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, spese per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali dietro prescrizione medica, ecc.</b> (se di importo complessivo sup. a € 129,11 per ciascun soggetto). <b>Eventuali spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico. Spese veterinarie.</b> (Dette spese DEVONO essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti per interventi di ristrutturazione e su mutui agrari.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale o per conciliazione controversie civili/commerciali.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relativi a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Spese funebri.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Spese per rette di frequenza agli asili nido.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Spese per istruzione secondaria, universitaria.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche, istituzioni religiose, enti di ricerca scientifica, fondazioni, paesi in via di sviluppo, ONLUS, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc.</b> (Il pagamento di dette spese DEVE essere effettuato tramite mezzo tracciabile).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Spese sostenute nel 2012 per: interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50%/36%/41% (manutenzioni, ristrutturazioni, restauri, risanamenti conservativi), acquisto (nel 2009) di mobili, elettrodomestici, TV e PC relativi a immobili ristrutturati con detrazione 20%, interventi di risparmio energetico con detrazione 55%.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Canoni di locazione pagati da:</b> lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro, studenti universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, oppure relativi a contratti stipulati con regime convenzionale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Assegni periodici corrisposti al coniuge</b> con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati</b> (es.: spese assistenza portatori di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, acquisto cani guida, attività sportiva per ragazzi).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• <b>Scelta destinazione 8 per mille</b> .....		
• <b>Scelta destinazione 5 per mille</b> .....		
• <b>Rateazione saldo ed acconto imposte:</b> numero rate .....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio ..... la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per i redditi percepiti nel 2012, di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Data

Firma interna

Firma Cliente



## Dichiarazione per beni all'estero

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi ai beni posseduti all'estero da parte dei contribuenti, ai fini della compilazione del modello Unico Persone fisiche.

**Esempio n. 1**

**Dichiarazione per beni all'estero**

Il/La sottoscritto/a Verdi Giovanni....., C.F. VRD.GNN.79B20.A794.H....., nato/a a Bergamo..... il 20.02.1979... e residente a Bergamo....., C.A.P. 24100....., in via Europa..... n. 1....., dopo essere stato dettagliatamente ed esaurientemente informato dallo Studio circa le conseguenze derivanti dalla mancata compilazione del **quadro RW** e sull'obbligo di corrispondere **l'imposta su immobili e attività finanziarie all'estero**:

- in merito ai **patrimoni detenuti all'estero al 31.12.2012**

**DICHIARA**

- di non possedere alcun bene immobile, mobile suscettibile di utilizzazione economica (gioielli, yacht, opere d'arte, ecc.), investimenti o attività all'estero e, quindi, esonera lo Studio dalla compilazione dei relativi quadri della dichiarazione dei redditi;
- di non essere residente in Italia;
- di possedere all'estero i valori di seguito descritti che, quindi, chiede allo Studio di indicare nella dichiarazione dei redditi:

Bene, investimento, attività	Stato estero	Valore

- in merito ai **trasferimenti effettuati nel corso dell'anno precedente,**

**DICHIARA**

- di non aver effettuato alcun trasferimento di denaro, certificati, titoli, investimenti o attività dall'estero, verso l'estero o estero su estero;
- aver trasferito le seguenti somme:

Oggetto	Tipo trasferimento <i>(Dall'estero/Verso l'estero/Estero su estero)</i>	Stato estero	Valore

..... Bergamo, 20.04.2013 .....  
*(Luogo e data)*

..... Giovanni Verdi .....  
*(Firma)*

**Assenza di beni all'estero**

Si esonera lo Studio da qualunque responsabilità per la mancata compilazione del quadro RW e per la mancata liquidazione delle imposte sostitutive su attività finanziarie e immobili esteri introdotte dal D.L. n. 201/2011 nel caso di assenza di investimenti, beni e attività all'estero.

..... Bergamo, 20.04.2013 .....  
*(Luogo e data)*

..... Giovanni Verdi .....  
*(Firma)*



## Check list trasferimenti e investimenti all'estero per compilazione modulo RW

Si propone una check list per la raccolta dei dati inerenti alla compilazione del modulo RW del Modello Unico Persone Fisiche 2013.

**Nominativo** Rossi Carlo

### Sezione I - Trasferimenti da o verso l'Estero

• Trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, titoli, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti e senza il tramite di intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria, e per importi complessivi superiori a € 10.000,00.  Sì  No

Generalità	Stato estero sogg. non resid.	Tipologia operaz.	Stato estero di trasferim.	Mezzo di pagamento	Codice causale operaz. <sup>(1)</sup>	Data operaz.	Importo operazione
		<input type="checkbox"/> Estero verso Italia		<input type="checkbox"/> Denaro			
		<input type="checkbox"/> Italia verso Estero		<input type="checkbox"/> Altro			
		<input type="checkbox"/> Estero verso Italia		<input type="checkbox"/> Denaro			
		<input type="checkbox"/> Italia verso Estero		<input type="checkbox"/> Altro			
		<input type="checkbox"/> Estero verso Italia		<input type="checkbox"/> Denaro			
		<input type="checkbox"/> Italia verso Estero		<input type="checkbox"/> Altro			

### Sezione II - Investimenti esteri e attività finanziarie al termine del periodo d'imposta

• Investimenti esteri e attività finanziarie detenute all'estero, per importi complessivi superiori ad € 10.000,00 (da segnalare indipendentemente dalla effettiva produzione di reddito imponibile in Italia).  Sì  No

Stato Estero	Codice causale operazione <sup>(1)</sup>	Importo operazione	Redditi relativi a somme percepite nel successivo periodo d'imposta	
Portogallo (055)	15	130.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Portogallo (055)	1	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
			<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

### Sezione III – Trasferimenti connessi con investimenti esteri

• Flussi superiori a € 10.000,00, dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero, di denaro, certificati in serie o di massa e titoli che abbiano riguardato investimenti esteri o attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II.  Sì  No

Stato estero dell'investimento o dell'attività	Tipologia trasferim.	Codice causale operaz. <sup>(1)</sup>	Codici ABI e CAB	Codice identificativo internaz. BIC/SWIFT	N. c/c utilizzato	Data operaz.	Importo operazione
Portogallo	<input type="checkbox"/> Estero verso Italia	1	05204 57570	BMARESZM	111/16464	14.05.12	150.000,00
	<input checked="" type="checkbox"/> Italia verso Estero						
	<input type="checkbox"/> Estero su Estero						
	<input type="checkbox"/> Estero verso Italia						
	<input type="checkbox"/> Italia verso Estero						
	<input type="checkbox"/> Estero su Estero						

<sup>(1)</sup>  
**Tabella codici causale operazione**

1. Conti correnti e depositi esteri.
2. Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti.
3. Obbligazioni estere e titoli similari.
4. Titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti.
5. Valute estere da depositi e conti correnti.
6. Titoli pubblici italiani emessi all'Estero.
7. Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti.
8. Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
9. Contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori del territorio dello Stato.

10. Metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all'Estero.
11. Atti di disposizione patrimoniale a favore di trust, fondazioni o organizzazioni similari.
12. Forme di previdenza gestite da soggetti esteri.
13. Altri strumenti finanziari anche di natura non partecipativa.
14. Altre attività estere di natura finanziaria.
15. Beni immobili.
16. Beni mobili registrati ( es.: yacht e auto di lusso).
17. Opere d'arte e gioielli.
18. Altri beni patrimoniali.
99. Altre operazioni.



## Check list imposta su immobili all'estero (IVIE)

È istituita, dal 2012, una nuova imposta sul valore degli **immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati dalle **persone fisiche residenti nel territorio dello Stato**. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L'imposta è stabilita nella misura dello **0,76%** del valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. **I versamenti effettuati per il 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012. L'imposta non è dovuta se l'importo non supera € 200,00.**

<b>Contribuente</b>	Mario Rossi		<b>Periodo d'imposta di riferimento</b>	2012		
<b>Immobile n. 1</b>	Paese di ubicazione	Francia				
	Indirizzo di ubicazione	Rue de la Liberté, 1				
	Dati catastali					
	Quota di possesso	100 %	Periodo di possesso	300	giorni	
	Eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero	€ 200,00				
	Imposta pagata nel 2011					
	Aliquota ridotta (0,40%) per immobile abitazione principale e pertinenza	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.			
<b>Determinazione valore dell'immobile</b>	Valore imponibile Paese non Ue-SEE <sup>1</sup>	Costo di acquisto	<input type="checkbox"/> Sì (allegare atto) <input type="checkbox"/> No	€ .....		
		Valore di mercato dell'immobile	€ .....			
	Valore imponibile Paese Ue-SEE <sup>1</sup>	Valore catastale rivalutato per pagamento imposte all'estero	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 120.000,00		
		Costo di acquisto	<input type="checkbox"/> Sì (allegare atto) <input type="checkbox"/> No	€ .....		
			Valore di mercato dell'immobile	€ .....		
<b>Immobile n. ....</b>	Paese di ubicazione					
	Indirizzo di ubicazione					
	Dati catastali					
	Quota di possesso	%	Periodo di possesso	giorni		
	Eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero					
	Imposta pagata nel 2011					
	Aliquota ridotta (0,40%) per immobile abitazione principale e pertinenza	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.			
<b>Determinazione valore dell'immobile</b>	Valore imponibile Paese non Ue-SEE <sup>1</sup>	Costo di acquisto	<input type="checkbox"/> Sì (allegare atto) <input type="checkbox"/> No	€ .....		
		Valore di mercato dell'immobile	€ .....			
	Valore imponibile Paese Ue-SEE <sup>1</sup>	Valore catastale rivalutato per pagamento imposte all'estero	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ .....		
		Costo di acquisto	<input type="checkbox"/> Sì (allegare atto) <input type="checkbox"/> No	€ .....		
			Valore di mercato dell'immobile	€ .....		
<b>Nota<sup>1</sup></b>	SEE = Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).					



## Check list imposta su attività finanziarie all'estero

È introdotta dal 2012 un'imposta sul valore delle **attività finanziarie** detenute all'estero dalle **persone fisiche** residenti nel territorio dello Stato. L'imposta è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo per il 2012, e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito dal **valore di mercato**, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. I versamenti effettuati nel 2011 si considerano acconti per l'anno 2012.

<b>Contribuente</b>	Mario Rossi		<b>Periodo d'imposta di riferimento</b>	2012	
<b>Attività finanziaria n. 1</b>	Paese dove è detenuta l'attività finanziaria				
	Tipologia di attività finanziaria	Valute estere, depositi e conti correnti bancari.		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Partecipazioni al capitale o al patrimonio.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Titoli obbligazionari.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Certificati di massa.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Polizze assicurative.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Previdenza complementare.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Contratti finanziari (finanziamenti, riporti, pronti contro termine).		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Strumenti finanziari assimilati.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Contratti derivati.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altro: .....		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Quota di possesso		100	%	Periodo di possesso	320
		giorni			
Eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero					
Imposta pagata nel 2011					
Aliquote		Per il 2012:		0,10%	
		Dal 2013:		0,15%	
<b>Determinazione del valore imponibile</b>	Conto corrente		Imposta fissa: € 34,20		
	Conto corrente Paese non Ue-SEE o altre attività finanziarie		• Indicare, tra i valori sottostanti, quello applicabile:		
			- valore di mercato dell'attività finanziaria	€	.....
			- valore nominale	€	.....
- valore di rimborso	€	.....			
<b>Attività finanziaria n. ....</b>	Paese dove è detenuta l'attività finanziaria				
	Tipologia di attività finanziaria	Valute estere, depositi e conti correnti bancari.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Partecipazioni al capitale o al patrimonio.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Titoli obbligazionari.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Certificati di massa.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Polizze assicurative.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Previdenza complementare.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Contratti finanziari (finanziamenti, riporti, pronti contro termine).		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Strumenti finanziari assimilati.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
		Contratti derivati.		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Altro: .....		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		
Quota di possesso			%	Periodo di possesso	
		giorni			
Eventuale imposta patrimoniale pagata all'estero					
Imposta pagata nel 2011					
Aliquote		Per il 2012:		0,10%	
		Dal 2013:		0,15%	
<b>Determinazione del valore imponibile</b>	Conto corrente		Imposta fissa: € 34,20		
	Conto corrente Paese non Ue-SEE o altre attività finanziarie		• Indicare, tra i valori sottostanti, quello applicabile:		
			- valore di mercato dell'attività finanziaria	€	.....
			- valore nominale	€	.....
- valore di rimborso	€	.....			



## Check list contratto di locazione immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi ai canoni percepiti per la locazione di immobili.

<b>CANONE DI COMPETENZA ANNO</b>	2012	
<b>PROPRIETÀ FABBRICATO</b>	<b>Nome</b>	
	<b>Cognome/Ragione sociale</b>	Alfa S.r.l.
	<b>Via</b>	Via Verdi, 10
	<b>Comune</b>	Castel Goffredo (MN)
<b>DATI FABBRICATO</b>	<b>Comune</b>	Castel Goffredo (MN)
	<b>Via e numero civico</b>	Via Avis, 20
	<b>Dati immobile</b>	Foglio 21 Mappale 172 Sub 1
	<b>Dati pertinenza</b>	Foglio 21 Mappale 172 Sub 5
	<b>Categoria catastale</b>	Immobile A3 Classe 2
		Pertinenza C6 Classe 5
	<b>Rendita catastale</b>	Immobile € 174,56
Pertinenza € 18,59		
<b>CONDUTTORE</b>	<b>Nome</b>	Katia
	<b>Cognome/Ragione sociale</b>	Bianchi
	<b>Residente presso l'immobile locato:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<b>Via</b>	
	<b>Comune</b>	
<b>DATI CONTRATTO</b>	<b>Inizio contratto</b>	1.03.2011
	<b>Fine contratto</b>	28.02.2019 (4 + 4)
	<b>Uso</b>	Civile abitazione

Periodo				Importo
Gennaio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 460,00
Febbraio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 460,00
Marzo	<input checked="" type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 465,18
Aprile	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 465,18
Maggio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 465,18
Giugno	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 465,18
Luglio	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 465,18
Agosto	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 465,18
Settembre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 465,18
Ottobre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 465,18
Novembre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 465,18
Dicembre	<input type="checkbox"/> Aumento Istat	Canone percepito	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	€ 465,18
<b>Totale canone di locazione</b>				<b>€ 5.571,80</b>

- Sfratto - esecutivo dal: .....
- Sfratto - procedure in corso dal: .....



## Scheda raccolta dati per calcolo IMU immobili

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela di studio.

RACCOLTA DATI PER CALCOLO IMU		2013					
<b>PROPRIETÀ FABBRICATO</b>	<b>Nome</b>	Giuseppe					
	<b>Cognome/Ragione sociale</b>	Bianchi					
	<b>Via</b>	Via Verdi, 10					
	<b>Comune</b>	Castel Goffredo (MN)					
<b>DATI FABBRICATO</b>	<b>Comune</b>	Castel Goffredo (MN)					
	<b>Via e numero civico</b>	Via Avis, 20					
	<b>Dati immobile</b>	Foglio	21	Mappale	172	Sub	1
	<b>Dati pertinenza</b>	Foglio	21	Mappale	172	Sub	5
	<b>Categoria catastale</b>	Immobilabile	A3		Classe	2	
		Pertinenza	C6		Classe	5	
	<b>Rendita catastale</b>	Immobilabile	€ 174,56				
Pertinenza		€ 18,59					

Evoluzione della situazione dell'immobile in corso d'anno			
Data	Utilizzo	Possesso	Note
28.02.2013	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> Figli conviventi di età non superiore a 26 anni: n. .... <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	Locato Rossi Luca
31.03.2013	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> Figli conviventi di età non superiore a 26 anni: n. .... <input checked="" type="checkbox"/> A disposizione <input type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	Sfitto
Attuale	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> Figli conviventi di età non superiore a 26 anni: n. .... <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	Locato Neri Giorgio

Evoluzione della situazione della pertinenza in corso d'anno			
Data	Utilizzo	Possesso	Note
28.02.2013	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	Locato Rossi Luca
31.03.2013	<input type="checkbox"/> A disposizione <input type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input checked="" type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....	100%	In uso alla figlia Luisa



## Scheda raccolta dati per dichiarazione IMU

L'IMU sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Trattandosi, quindi, di un nuovo tributo, le disposizioni concernenti l'obbligo dichiarativo hanno richiesto la predisposizione di un apposito modello di dichiarazione. Tuttavia, l'art. 13, c. 12-ter D.L. 201/2011 stabilisce che mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell'Ici, in quanto compatibili. Tale norma trova il suo fondamento nella semplificazione degli adempimenti amministrativi, nella circostanza che i dati rilevanti ai fini della determinazione del tributo sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per la dichiarazione dell'Ici, considerando l'incremento delle informazioni che i Comuni possono acquisire direttamente dalla banca dati catastale. La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modifiche soggettive e oggettive, che danno luogo a una diversa determinazione dell'imposta dovuta:

- attengono a riduzioni d'imposta;
  - non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
- La presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.**

### Esempio n. 1

### Scheda raccolta dati da parte del soggetto che compila la dichiarazione

#### VARIAZIONE DATI PER IMMOBILI, AI FINI DELLA DICHIARAZIONE IMU

Il sottoscritto Rossi Luigi....., nato a ..Milano..... il 14.06.1971 residente in ..Milano..., Via ..Galileo Galilei....., n. ..99....., C.F.: R55 L6U 71H14 F205 W,

#### DICHIARA CHE:

- per il seguente fabbricato o terreno:
  - indirizzo: ..Belluno....., Via ..Roma....., n. 15..... - sezione ....., foglio ..88....., particella ..777....., subalterno ..15....., categoria/qualità ..A/4....., classe ..3....., vani ..7.....;
  - rendita definitiva € ..244.11... (o, in mancanza, rendita presunta ..... o eventuali estremi della richiesta di accatastamento nel caso di mancanza di identificativi catastali: protocollo ..... e anno .....);
  - percentuale di possesso: ..100.....%
- in data ....14.05.2013. si è verificata la seguente variazione:
  - variazione di proprietà:  acquisto;  vendita;  altro .....
  - riduzioni d'imposta:
 

<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.</li> <li><input type="checkbox"/> Fabbricati di interesse storico o artistico.</li> <li><input type="checkbox"/> Immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.</li> <li><input type="checkbox"/> Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita.</li> <li><input type="checkbox"/> Terreni agricoli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Riduzione IMU al 50%.</li> <li><input type="checkbox"/> L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.</li> <li><input type="checkbox"/> Riduzione IMU al 50%.</li> <li><input type="checkbox"/> Beni merce per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.</li> <li><input type="checkbox"/> Nonché terreni non coltivati, posseduti da coltivatori indiretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti allo Iap.</li> </ul>
---	--
  - altri casi:
    - Immobile oggetto di locazione finanziaria
    - Aree demaniali
    - Aree fabbricabili
    - Demolizione fabbricato
    - Cooperative edilizie
    - IACP
    - Immobili esenti IMU
    - Fabbricati gruppo "D" delle imprese
    - Usufrutto
    - Estinzione diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie
    - Parti comuni dell'edificio
    - Multiproprietà
    - Fusione/scissione
    - Diritti reali ex-lege
    - Banca dati catastale



## Coefficienti IMU per fabbricati non iscritti in Catasto

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26.04.2013 sono stati pubblicati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D" posseduti da impresa, non accatastati, agli effetti dell'imposta municipale (IMU) dovuta per l'anno 2013.

**Esempio**

**Calcolo dell'IMU**

		Ditta:	Alfa S.r.l.
<b>Imposta municipale sugli immobili</b>			
Costi del 1982 e anni precedenti		x 3,17 =	
Costi del 1983		x 2,99 =	
Costi del 1984		x 2,81 =	
Costi del 1985		x 2,64 =	
Costi del 1986		x 2,46 =	
Costi del 1987		x 2,29 =	
Costi del 1988		x 2,11 =	
Costi del 1989		x 2,02 =	
Costi del 1990		x 1,94 =	
Costi del 1991		x 1,85 =	
Costi del 1992		x 1,81 =	
Costi del 1993		x 1,79 =	
Costi del 1994		x 1,76 =	
Costi del 1995		x 1,71 =	
Costi del 1996		x 1,66 =	
Costi del 1997		x 1,61 =	
Costi del 1998		x 1,57 =	
Costi del 1999		x 1,54 =	
Costi del 2000		x 1,52 =	
Costi del 2001	900.000,00	x 1,47 =	1.323.000,00
Costi del 2002	70.000,00	x 1,44 =	100.800,00
Costi del 2003		x 1,39 =	
Costi del 2004		x 1,34 =	
Costi del 2005		x 1,27 =	
Costi del 2006		x 1,23 =	
Costi del 2007		x 1,20 =	
Costi del 2008		x 1,16 =	
Costi del 2009		x 1,12 =	
Costi del 2010		x 1,11 =	
Costi del 2011		x 1,09 =	
Costi del 2012		x 1,05 =	
Costi del 2013		x 1,03 =	
<b>Totale costo storico</b>	<b>970.000,00</b>	<b>Base imponibile</b>	<b>1.423.800,00</b>
		Aliquota IMU	7,60 : 1.000 =
<b>IMU dovuta per il 2013</b>			<b>10.821,00</b>





## Adempimenti operativi per la società che distribuisce utili

Si propone una sintesi pratica degli adempimenti correlati alla distribuzione di utili. Il trattamento fiscale, in capo ai soci che percepiscono gli utili, varia in funzione della natura del soggetto. Concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 49,72%, gli utili relativi a:

- partecipazioni qualificate detenute da società semplici, soggetti equiparati e persone fisiche;
- partecipazioni qualificate e non qualificate, percepiti dagli imprenditori individuali e società di persone.

Gli utili distribuiti a persone fisiche, in relazione a partecipazioni non qualificate, sono assoggettati a una ritenuta a titolo d'imposta, in misura del 20%, sull'intero ammontare erogato, purché il socio attesti di essere residente, che la partecipazione non è relativa all'impresa e che la partecipazione non è qualificata.

Gli utili percepiti dai soci persone giuridiche concorrono alla formazione del reddito solo nella misura del 5% del loro ammontare e sono assoggettati all'Ires.

In funzione di tali distinzioni, maturano adempimenti diversi in capo alla società che eroga gli utili, in relazione alla certificazione degli importi erogati e delle ritenute da effettuare.

<b>DELIBERA DI DISTRIBUZIONE</b>	<b>Competenza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La delibera sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea dei soci.</li> <li>• Il verbale inerente la delibera di distribuzione deve essere stampata sul libro delle decisioni dei soci.</li> </ul>	
	<b>Versamento imposta di registro</b>	<b>Entro 20 giorni</b> dalla data del verbale di delibera occorre effettuare il versamento dell'imposta di registro in misura fissa, pari a <b>€ 168,00</b> , utilizzando il <b>mod. F23</b> .	
	<b>Registrazione</b>	<b>Entro 20 giorni</b> dalla data del verbale di delibera occorre presentare all'Agenzia delle Entrate il verbale stesso e la ricevuta del versamento, al fine della registrazione della delibera assembleare.	
	<b>Deposito</b>	La delibera di distribuzione degli utili, se contestuale all'approvazione del bilancio, deve essere depositata al Registro delle Imprese <b>entro 30 giorni</b> dalla data della sua adozione, a cura degli amministratori.	
<b>EROGAZIONE DEGLI UTILI AI SOCI</b>	<b>Socio persona fisica non imprenditore</b>	Partecipazione qualificata	<p>Gli utili concorrono alla formazione del <b>reddito complessivo</b> nella misura del <b>49,72%</b> (40% se formati con utili prodotti fino al 31.12.2007).</p> <p>La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al socio la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28.02 dell'anno successivo e compila il mod. 770.</p>
		Partecipazione non qualificata	<p>Gli utili distribuiti sono assoggettati a una ritenuta a titolo di imposta nella misura del <b>20%</b> sull'intero ammontare da parte della società che eroga il reddito.</p> <p>La società è tenuta al versamento delle ritenute effettuate e alla compilazione del relativo modello 770.</p>
	<b>Socio impresa individuale e società di persone</b>	Partecipazione qualificata e non qualificata	<p>Gli utili percepiti concorrono a formare il <b>reddito d'impresa</b> nella misura del <b>49,72%</b> (40% se formati con utili prodotti fino al 31.12.2007).</p> <p>La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al socio la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28.02 dell'anno successivo e compila il mod. 770.</p>
		Partecipazione qualificata e non qualificata	<p>Gli utili percepiti concorrono a formare il <b>reddito d'impresa</b> nella misura del <b>5%</b>.</p> <p>La società che eroga il dividendo non opera alcuna ritenuta, consegna al socio la certificazione degli utili corrisposti, entro il 28.02 dell'anno successivo e compila il mod. 770.</p>



**NON SOLO IMPRESA**

**Valutare la coerenza delle spese e del reddito con Redditest**

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito Internet il programma denominato "Redditest": si tratta di uno strumento attraverso il quale il contribuente può valutare la coerenza del reddito dichiarato dal proprio nucleo familiare rispetto alle spese sostenute.

**Tavola riepilogativa**

**Procedura operativa**


1

Collegarsi al sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e selezionare "Servizi online" e "Servizi senza registrazione" Cliccare su "Redditest" (in alternativa Home - Cosa devi fare - Calcolare - "Redditest"). Se non presente nel proprio computer, installare "Java" tramite l'apposito link e procedere con "Scarica il Redditest".



2

Seguendo le istruzioni della procedura automatica si accede all'avvio del programma. Iniziare la compilazione mediante il pulsante "Inizia Redditest".





## **Valutare la coerenza delle spese e del reddito con Redditest (segue)**

### **Tavola riepilogativa**    **Procedura operativa (segue)**

**3**

Indicare un nome, l'anno di riferimento, la tipologia di famiglia, il comune di residenza e il reddito familiare complessivo. Alcuni dati devono essere digitati, mentre altri sono selezionati tramite gli appositi menù a tendina (indicati dalla freccina in giù).

**4**

Compilare con i dati richiesti le successive schede (il programma crea un gruppo di schede per ogni componente del nucleo familiare).

**5**

Al termine della compilazione cliccare su “Stima coerenza”: se il risultato è “Coerente”, è indicato in verde; se “Incoerente”, è colorato di rosso. Al termine è possibile effettuare una “Stampa”, memorizzare i dati con “Salva” o tornare alla pagina iniziale con “Chiudi”.



## Procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Con il [Decreto Interministeriale del 30.11.2012](#) sono state recepite le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro di imprese che occupano **fino a 10 lavoratori**. Dal **1.06.2013** tali imprese non potranno più ricorrere all'**autocertificazione**, essendo obbligate, invece, a elaborare il documento avvalendosi delle procedure standardizzate, il cui uso è consentito **facoltativamente** anche ad aziende che occupano fino a 50 lavoratori che svolgono attività a rischio contenuto.

<b>PROCEDURE STANDARDIZZATE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono il modello di riferimento, in base al quale il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento.</li> <li>• È previsto un percorso sequenziale schematizzato nella relativa modulistica:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>fase 1</b>, descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;</li> <li>- <b>fase 2</b>, identificazione dei pericoli presenti in azienda;</li> <li>- <b>fase 3</b>, valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate;</li> <li>- <b>fase 4</b>, definizione del piano di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.</li> </ul> </li> </ul>						
<b>OBBLIGO</b>	Sono obbligati a utilizzare le procedure standardizzate tutti i datori di lavoro di aziende che occupano <b>fino a 10 lavoratori</b> .						
<b>FACOLTÀ</b>	I datori di lavoro che occupano <b>fino a 50 lavoratori</b> hanno la possibilità di utilizzare le procedure standardizzate.						
<b>ESCLUSIONI</b>	<p>Aziende che, per particolari condizioni di rischio o dimensione, sono chiamate a effettuare la valutazione dei rischi con <b>procedura ordinaria</b>.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #f4a460; color: white; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Aziende fino a 10 lavoratori</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di cui all'art. 31, c. 6, lett. a), b) c), d) D. Lgs. n. 81/2008:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- aziende industriali a rischio rilevante;</li> <li>- centrali termoelettriche;</li> <li>- impianti e installazioni nucleari;</li> <li>- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.</li> </ul> </li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460; color: white; text-align: center; vertical-align: middle;"><b>Aziende fino a 50 lavoratori</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di cui all'art. 31, c. 6, lett. a), b) c), d) elencati in precedenza.</li> <li>• Che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogene mutageni, connessi all'esposizione all'amianto.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Aziende fino a 10 lavoratori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di cui all'art. 31, c. 6, lett. a), b) c), d) D. Lgs. n. 81/2008:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- aziende industriali a rischio rilevante;</li> <li>- centrali termoelettriche;</li> <li>- impianti e installazioni nucleari;</li> <li>- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.</li> </ul> </li> </ul>	<b>Aziende fino a 50 lavoratori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di cui all'art. 31, c. 6, lett. a), b) c), d) elencati in precedenza.</li> <li>• Che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogene mutageni, connessi all'esposizione all'amianto.</li> </ul>		
<b>Aziende fino a 10 lavoratori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di cui all'art. 31, c. 6, lett. a), b) c), d) D. Lgs. n. 81/2008:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- aziende industriali a rischio rilevante;</li> <li>- centrali termoelettriche;</li> <li>- impianti e installazioni nucleari;</li> <li>- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.</li> </ul> </li> </ul>						
<b>Aziende fino a 50 lavoratori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di cui all'art. 31, c. 6, lett. a), b) c), d) elencati in precedenza.</li> <li>• Che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogene mutageni, connessi all'esposizione all'amianto.</li> </ul>						
<b>AZIENDE GIÀ DOTATE DI DVR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le aziende <b>fino a 10 lavoratori</b>, che già dispongono di un documento di Valutazione dei Rischi (DVR), <b>non sono costrette a rielaborarlo</b> secondo le indicazioni delle procedure standardizzate quando risulti già conforme alle disposizioni di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi, fermi restando gli obblighi di aggiornamento previsti.</li> <li>• La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro, che beneficerà di una presunzione di conformità se utilizza le procedure standardizzate; tale conformità, invece, dovrà essere dimostrata se ricorre a modalità e supporti alternativi.</li> </ul>						
<b>RESPONSABILITÀ DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI</b>	Effettuare la valutazione dei rischi è responsabilità del datore di lavoro (DDL) con il supporto del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), se diverso dal datore di lavoro, del medico competente ove previsto, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLSA) o territoriale (RLST).						
<b>SANZIONI</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"><b>Omessa redazione del DVR.</b></td> <td>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.</td> </tr> <tr> <td>Incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità.</td> <td>Ammenda da € 2.000 a € 4.000.</td> </tr> <tr> <td>Incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e adeguata formazione.</td> <td>Ammenda da € 1.000 a € 2.000.</td> </tr> </table>	<b>Omessa redazione del DVR.</b>	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.	Incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità.	Ammenda da € 2.000 a € 4.000.	Incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e adeguata formazione.	Ammenda da € 1.000 a € 2.000.
<b>Omessa redazione del DVR.</b>	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.						
Incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità.	Ammenda da € 2.000 a € 4.000.						
Incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e adeguata formazione.	Ammenda da € 1.000 a € 2.000.						





## Operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra

Dal 11.02.2013 è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate che svolgono le attività previste dall'art. 8 D.P.R. n. 43/2012. **Entro l'11.06.2013** tali soggetti sono tenuti ad iscriversi nel Registro. L'art. 16 del medesimo decreto stabilisce che, **entro il 31.05 di ogni anno** (a partire già dal 2013), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

### SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

- Sono tenuti all'iscrizione al Registro **le persone** che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
  - controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
  - recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
  - installazione;
  - manutenzione o riparazione.
- Sono tenute alla medesima iscrizione **le imprese** che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

### ISCRIZIONE


L'iscrizione può avvenire solo telematicamente tramite il portale [www.fgas.it](http://www.fgas.it) alla pagina <https://scrivania.fgas.it> ed è necessario disporre al momento dell'invio di firma digitale del legale rappresentante dell'impresa.

Effettuata l'iscrizione, la Camera di Commercio rende disponibile l'attestato di iscrizione e la visura.

L'iscrizione è soggetta al pagamento di **bolli** nella misura di **€ 14,62** e **diritti di segreteria** per **€ 13,00** per le persone e **€ 21,00** per le imprese.

### CERTIFICAZIONE

Le persone e le imprese dopo l'iscrizione al Registro devono ottenere un certificato rilasciato rispettivamente da un organismo di certificazione accreditato a seguito del superamento di un esame teorico e pratico ovvero del superamento di un audit presso l'impresa.





## AGEVOLAZIONI

### **Contributi per le imprese del settore tessile**

Il Ministero dello Sviluppo Economico promuove interventi a sostegno di imprese produttrici di tessuti cardati. Con decreto ha disciplinato i criteri, le condizioni e le modalità di attribuzione di alcune risorse del fondo "Made in Italy" alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che presentano programmi. Le risorse finanziarie disponibili ammontano a € 2 milioni.

#### BENEFICIARI

- Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono presentare programmi per la realizzazione di interventi a favore di imprese produttrici di prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie così come definite dalla normativa vigente.
- La presenza di tali imprese sul territorio regionale deve essere attestata mediante dichiarazione della Regione o Provincia Autonoma da cui risulti il numero di imprese produttrici di prodotti tessili cardati.

#### PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

- Il decreto disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di attribuzione di alcune delle risorse del fondo "Made in Italy" che sono destinate all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche dirette alla certificazione di qualità e di salubrità di prodotti tessili cardati realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti.
- I programmi regionali sono finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di imprese produttrici ammissibili alla concessione delle risorse; possono prevedere le seguenti tipologie di azioni, anche integrate, volte a:
  - a) incentivare la qualità e la salubrità dei prodotti cardati, attraverso l'innovazione e la sostenibilità ambientale di processo e di prodotto;
  - b) valorizzare i prodotti cardati, attraverso l'ottenimento di marchi e/o certificazioni di qualità e di salubrità;
  - c) promuovere i prodotti cardati sui mercati a seguito dell'ottenimento di marchi e/o certificazioni di cui al precedente punto b).
- Nell'ambito della tipologia di azioni il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto opportuno vincolare i programmi regionali all'obbligo di previsione dell'azione di valorizzazione dei prodotti cardati attraverso l'ottenimento di marchi e/o certificazioni di qualità e di salubrità.

#### CONTRIBUTO

- I contributi alle imprese sono concessi dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in conformità con:
  - le disposizioni e nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nel Regolamento CE 6.08.2008, n. 800 concernente l'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;
  - le disposizioni del Regolamento CE 15.12.2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli artt. 87 ed 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*").
- Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, alla comunicazione dell'avvio del programma, possono chiedere un'anticipazione pari al **50% delle risorse assegnate**.
- Per avvio del programma si intende l'espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.
- Possono chiedere l'erogazione di un **ulteriore 30%** delle risorse assegnate, previa attestazione dell'avvenuta erogazione dell'anticipo e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento del programma.
- Completati i programmi e inviata al Ministero dello Sviluppo Economico una relazione finale che dia evidenza della erogazione delle risorse alle imprese, delle attività realizzate e dei risultati ottenuti, è possibile richiedere contestualmente l'eventuale saldo del contributo spettante.
- L'importo delle anticipazioni erogate e non utilizzate, in tutto o in parte, dalle Regioni o Province autonome sarà restituito al Ministero dello Sviluppo Economico.

#### SCADENZA

**Presentazione delle domande entro l'8.07.2013.**



**SCADENZARIO**

***Principali adempimenti mese di giugno 2013***

Scad. 2013	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 14 giugno	Imposte dirette	<b>Modello 730/2013</b> - Il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (D.P.C.M. 26.04.2013).
	IVA	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		<b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto della equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		<b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
		<b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
Associazioni sportive dilettantistiche Ragionieri commercialisti	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.	
Sisma	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 3ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2013.	
Sabato 15 giugno	Imposte dirette	<b>Domanda</b> - Sono riaperti fino al 15.06.2013 i termini per la presentazione delle domande per accedere ai finanziamenti agevolati anche per il pagamento di tributi, contributi previdenziali ed assistenziali da parte dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29.05.2012 (D.L. 43/2013).
		<b>UNICO 2013</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2012 e/o del 1° acconto 2013 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.
		<b>Modello Irap 2013</b> - Termine di versamento del saldo 2012 e del 1° acconto 2013 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.
		<b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2012 e di 1° acconto 2013, senza maggiorazione.
		<b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione.
		<b>Sostituti d'imposta "minimi"</b> - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2012 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.
		<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2012 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
		<b>Versamento</b> - Versamento IVA anno 2012 per i soggetti che presentano la dichiarazione UNICO 2013, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.03.2013.
Domenica <sup>1</sup> 16 giugno	IVA	<b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di maggio 2013, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 2013.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento di Irpef, Ires, Irap e IVA relative ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza interessi.
		<b>Studi di settore</b>



## Principali adempimenti mese di giugno 2013 (segue)

Scad. 2013	Tributo Contributo	Descrizione
Domenica 16 giugno	<b>Contributo di solidarietà</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, del contributo pari al 3% del reddito eccedente € 300.000 dovuto per l'anno d'imposta 2012, senza maggiorazione (D.M. 21.11.2011).
	<b>Immobili all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2012 e 1° acconto 2013, senza maggiorazione (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011).
	<b>Attività finanziarie all'estero</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2012 e 1° acconto 2013, senza maggiorazione (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011).
	<b>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.
	<b>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
	<b>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	<b>Riallineamento valori attività immateriali e partecipazioni</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, senza maggiorazione, dell'imposta sostitutiva del 16% per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio ad avviamento, marchi e altre attività immateriali e alle partecipazioni a seguito di operazioni straordinarie (conferimento, fusione, scissione) poste in essere nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 e al 31.12.2010 e in quelli precedenti (art. 1, cc. 502-505 L. 228/2012).
	<b>Lettera d'intento</b>	<b>Comunicazione</b> - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire l'adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.
	<b>IMU</b>	<b>Versamento</b> - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1 <sup>a</sup> rata dell'IMU complessivamente dovuta per il 2013, mediante il modello F24. Con D.L. 21.05.2013, n. 54 è stato sospeso il versamento della 1 <sup>a</sup> rata Imu per abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati classificati in A/1, A/8 e A/9); immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze; alloggi degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica; terreni agricoli e fabbricati rurali.
	<b>Diritto annuale CCIAA</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.	
	Inps	<b>Contributi previdenziali ed assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2012 e acconto 2013 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps.
		<b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2012 e del 1° acconto per il 2013, senza maggiorazione.
<b>Inps gestione ex-Enpals</b>	<b>Versamento</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
<b>Consolidato fiscale</b>	<b>Opzione</b> - Termine di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale, mediante il modello disponibile sul sito "www.agenziaentrate.gov.it".	
Martedì 18 giugno	<b>Condominio</b>	<b>Riforma</b> - Entra in vigore il 18.06.2013 la riforma del condominio (L. 220/2012).
Giovedì 20 giugno	<b>Conai</b>	<b>Denuncia</b> - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Martedì 25 giugno	<b>IVA</b>	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.



## Principali adempimenti mese di giugno 2013 (segue)

Scad. 2013	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Venerdì 28 giugno</b>	<b>Bilancio</b>	<b>Approvazione</b> - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2012 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società.
<b>Domenica<sup>1</sup> 30 giugno</b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Unico 2013</b> - Termine di presentazione, in posta, di Unico 2013 per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico. <b>Unico 2013</b> - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.
	<b>Rivalutazione quote e terreni</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2013. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima.
	<b>IVA</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. <b>Black list</b> - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list nel mese precedente. La comunicazione riguarda le operazioni di importo singolarmente superiore a € 500 (D.L. 2.03.2012, n. 16).
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	<b>IMU</b>	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nell'anno 2012 (D.L. 35/2013 - Circolare 1/2013/DF).
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente. <b>Contributi volontari</b> - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2013 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps. <b>Prestazioni assistenziali</b> - Termine di trasmissione all'Inps della dichiarazione di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali.
	<b>Inps gestione ex Enpals</b>	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport tramite formato XML ovvero mediante procedura online. Dal 1.04.2013 le predette denunce costituiscono parte integrante del flusso UniEmens. Dal 1.07.2013 l'invio mediante flusso XML sarà possibile solo mediante il canale UniEmens (Circolare Inps 41/2013).
	<b>Bonus ristrutturazioni</b>	<b>Detrazione 36-50%</b> - Salvo proroghe, fino al 30.06.2013 le spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie sono detraibili nella misura del 50%, nel limite di spesa di € 96.000. Dal 1.07.2013 la detrazione torna al 36% nel limite di € 48.000.
	<b>Risparmio energetico</b>	<b>Detrazione 55%</b> - Salvo proroghe, fino al 30.06.2013 è in vigore la detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica. Dal 1.07.2013 l'agevolazione è sostituita con la detrazione del 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia.
	<b>Registro imprese</b>	<b>Pec</b> - Entro il 30.06.2013 anche le imprese individuali hanno l'obbligo di iscriversi al Registro Imprese la propria casella di posta elettronica certificata (Pec).
	<b>PMI</b>	<b>Moratoria debiti</b> - Scade il 30.06.2013 la moratoria dei debiti delle PMI.

<b>Nota</b>	<p><sup>1</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).</li> <li>• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>
-------------	---